

PUBBLICI SPETTACOLI: NOZIONE E DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE

Per locali di trattenimento e svago ovvero di pubblico spettacolo si intendono fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi, come teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditorium, discoteche, disco-pub, teatri-tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi divertimento o luoghi all'aperto, o luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto o al chiuso con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, attrezzati per accogliere spettacoli

Per esercitare tali attività è necessaria l'autorizzazione ex art.68 TULPS da richiedersi presso il Servizio Suap del Comune.

Senza la licenza del Comune è vietato altresì tenere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto e piccoli trattenimenti in pubblico (art. 69 del TULPS).

Per poter svolgere attività di pubblico spettacolo ex art.68 Tulps è necessario richiedere- ai sensi dell'art.80 Tulps- il parere di agibilità della struttura e degli impianti alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La suddetta Commissione effettuerà prima l'esame del progetto ed, in caso di esito favorevole, effettuerà il sopralluogo in loco per l'espressione definitiva del parere di agibilità.

Da ultimo, si registra la L. 7 ottobre 2013, n. 112 (Decreto Cultura) che ha modificato gli artt. 68 e 69 del TULPS introducendo la S.C.I.A. in luogo dell'autorizzazione di pubblico spettacolo e di intrattenimento per eventi fino ad un massimo di 200 persone e che si svolgono entro le 24,00 del giorno di inizio dello stesso.

Infine, dopo il varo dell'art.13 c.2 del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla L. 35 del 4 aprile 2012, non è più necessaria l'autorizzazione ex artt. 68 o 69 Tulps in caso di eventi musicali o similari aggiuntivi nell'ambito dei pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), purché tale attività non assuma un'autonoma rilevanza imprenditoriale e dunque non si configuri come attività di pubblico spettacolo, per il quale- al contrario- è necessaria l'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S..

Secondo la consolidata giurisprudenza e le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, le suddette attività svolte nell'ambito dei P.E., per essere esentate dalla qualificazione di pubblico spettacolo e dall'assoggettamento alla relativa disciplina, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) l'ingresso sia libero e gratuito;
- b) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, allestimenti scenici, strumentazione tecnica e dotazioni complesse, ecc.) né mezzi di contenimento del pubblico;
- c) il locale non pubblicizzi in maniera ampia e continuativa gli avvenimenti di spettacolo
- d) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

In tali casi, tuttavia, va osservata la normativa in materia di inquinamento acustico di cui al DPR 227/11, alla L.R. 03/02, nonché l'ordinanza sindacale n.10/12 in materia di orari di attività.

Si riporta di seguito la modulistica necessaria per richiedere l'autorizzazione e la SCIA, quest'ultima da prodursi esclusivamente per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgerà entro le ore 24 del giorno di inizio.